

REGOLAMENTO (UE) N. 925/2010 DELLA COMMISSIONE

del 15 ottobre 2010

che modifica la decisione 2007/777/CE e il regolamento (CE) n. 798/2008 relativamente al transito nell'Unione di carni di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dalla Russia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c),

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano⁽²⁾, in particolare la frase introduttiva dell'articolo 8, l'articolo 8, paragrafo 1, primo comma, e l'articolo 9, paragrafo 4, lettera c),

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 2007/777/CE della Commissione, del 29 novembre 2007, che definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria nonché i modelli dei certificati per le importazioni da paesi terzi di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati destinati al consumo umano e abroga la decisione 2005/432/CE⁽³⁾, stabilisce norme relative alle importazioni, al transito e al deposito nell'Unione di partite di prodotti a base di carne di cui alla definizione contenuta al punto 7.1 dell'allegato I del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale⁽⁴⁾. La decisione fissa altresì elenchi di paesi terzi e parti di paesi terzi in provenienza dei quali le impor-

tazioni, il transito e il deposito sono autorizzati, nonché i modelli dei certificati sanitari e di polizia sanitaria e i trattamenti richiesti per tali prodotti.

- (2) L'allegato II, parte 2, della decisione 2007/777/CE stabilisce un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi da cui sono autorizzate le importazioni nell'Unione di prodotti a base di carne e stomaci, vesciche e intestini trattati sottoposti a diversi trattamenti di cui alla parte 4 del medesimo allegato.
- (3) La decisione 2007/777/CE stabilisce che gli Stati membri devono garantire che le partite di prodotti da essa disciplinati, introdotte nell'Unione e destinate a un paese terzo immediatamente dopo il transito o dopo il deposito e non destinate all'importazione nell'Unione, provengano dal territorio di un paese terzo o da una parte di esso inserito nell'elenco dell'allegato II di tale decisione e siano state sottoposte al trattamento minimo previsto ai fini dell'importazione dei prodotti contemplato in tale allegato.
- (4) Il regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell'8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentite le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria⁽⁵⁾ stabilisce che alcuni prodotti possano essere importati e transitare nell'Unione soltanto se provenienti da paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti elencati nella tabella di cui all'allegato I, parte 1, di detto regolamento. Esso definisce inoltre le condizioni di certificazione veterinaria per tali prodotti.
- (5) La Russia ha chiesto alla Commissione di autorizzare il transito nell'Unione di carni di pollame e prodotti a base di carne di pollame sottoposti a trattamento generico di cui all'allegato II, parte 4, della decisione 2007/777/CE.

⁽¹⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49.⁽²⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.⁽³⁾ GU L 312 del 30.11.2007, pag. 49.⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.⁽⁵⁾ GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1.